

ASPETTI OPERATIVI PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 82 CDS

Destinazione ed uso dei veicoli

Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche, mentre per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica (i veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi).

Si ha uso di terzi quando un veicolo è utilizzato, **dietro corrispettivo**, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione (*negli altri casi si intende adibito ad uso proprio*).

L'uso di terzi comprende:

- a) locazione senza conducente (art.84 C.d.S.)
- b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone (artt. 85 e 86 C.d.S.)
- c) servizio di linea per trasporto di persone (art. 87 C.d.S.)
- d) servizio di trasporto di cose per conto terzi (art. 88 C.d.S.)
- e) servizio di linea per il trasporto di cose (art. 89 C.d.S.)
- f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi (art. 90 C.d.S.)

- Nelle ipotesi di interventi strutturali che modificano le caratteristiche costruttive e funzionali di un veicolo, riportate sulla carta di circolazione, va contestata anche la violazione di cui all'art. 78 C.d.S..

- La violazione è applicabile ad una serie di ipotesi tra cui:
 - autocarro che trasporta persone per fini privati in cabina (gli autocarri sono classificati come veicoli destinati al trasporto di cose o di persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse - art. 54, comma 1, lett. d), C.d.S.);
 - caravan che durante la marcia del veicolo trasporta persone (i caravan sono classificati come rimorchi attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo - art. 56, comma 2, lett. e), C.d.S.);

- veicolo immatricolato per trasporto specifico che trasporta cose o persone diverse da quelle autorizzate (sono autoveicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni - art. 54, comma 1, lett. f), C.d.S.);

- veicoli immatricolati ad uso speciale utilizzati per il trasporto di cose non riconducibile all'attrezzatura di cui è dotato (es. carro attrezzi che trasporta un'autovettura per altri motivi);

- autoambulanza che trasporta passeggeri o cose non pertinenti al servizio che svolge;

- carro funebre che trasporta merci varie;

- trattori stradali che trasportano merci (sono veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi - art.54, comma 1, lett. e), C.d.S.);

- macchine agricole non impiegate nelle attività agricole o forestali o di manutenzione e tutela del territorio, oppure che trasportano merci diverse dai prodotti agricoli e sostanze di uso agrario (art. 57, comma 1, C.d.S.);

- trattrice agricola che traina un rimorchio stradale di cui all'art. 56 C.d.S.;

- Con autorizzazione dell'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, gli autocarri possono essere utilizzati, in via eccezionale e temporanea, per il trasporto di persone.

- L'autorizzazione può essere rilasciata dalle regioni per le linee di propria competenza, agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale in servizio di linea e viceversa (la mancanza dell'autorizzazione comporta rispettivamente le sanzioni di cui agli articoli 85, comma 4, C.d.S. per adibire a NCC un veicolo non destinato

a tale uso e 87, commi 6 e 7, C.d.S. per utilizzare in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso). All'atto dell'accertamento della violazione può ricorrere anche la sanzione richiamata dal punto n. 5 della tabella annessa alla Legge 24.01.1978, n. 27, in quanto l'importo della tassa di possesso varia in base all'uso/destinazione del veicolo.

- Il Ministero dei Trasporti con nota prot. n. 597/DC1 del 01.07.1998 ha espresso l'opinione che non appare incompatibile, rispetto alla norma dell'art. 82 C.d.S., il trasporto di cose proprie o campioni gratuiti ai fini non commerciali, su autovetture destinate al trasporto di persone e su autoveicoli per trasporto promiscuo (*tale uso è stato soppresso dalla Direttiva 98/14/CE*).

- Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6.12.2006 è stata disciplinata la possibilità di effettuare il trasporto di persone per fini privati con autocarri aventi un peso complessivo fino a 3,5 tonnellate, alle seguenti condizioni:

- a) il veicolo deve essere immatricolato o reimmatricolato nella categoria internazionale **N1**;

- b) la carta di circolazione deve riportare il codice di carrozzeria **F0** (furgone con cabina integrata nella carrozzeria);

- c) la carta di circolazione deve riportare un numero corrispondente a **4 o più posti**;

- d) il rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in Kw, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale rapporto tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, **uguale o superiore a 180** (indice di riferimento)

- Gli autoveicoli per il **soccorso stradale** (*cosiddetti «carri-attrezzi»*), adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli in avaria o dei veicoli in sosta che costituiscono intralcio alla circolazione stradale, classificati come «autoveicoli per uso speciale» ai sensi dell'art. 203, comma 2, lettera i) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, sono esenti dalle prescrizioni di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, qualunque sia la loro massa complessiva a pieno carico purché siano destinati ed utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di tale specifica attività in base alla quale sono stati così immatricolati. Di conseguenza, in caso di utilizzazione abusiva per operazioni di trasporto di merci (*ad esempio, trasporto di un veicolo nuovo od anche usato non in avaria*) è ipotizzabile:

- a) qualora il carro attrezzi abbia una massa complessiva a pieno carico **non superiore a 6 tonnellate**, a carattere residuale, la violazione amministrativa di cui all'art. 82, commi 8 e 10 del Codice della Strada, concernente l'utilizzazione del veicolo per una destinazione o per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;

- b) qualora il carro attrezzi abbia una massa complessiva a pieno carico **superiore a 6 tonnellate** la violazione amministrativa di cui all'art. 46, commi 1 e 2, della Legge 6 giugno 1974, n. 298 in relazione:

- all'art. 83, comma 6, del Codice della Strada (*se il carro attrezzi risulta abusivamente adibito ad uso proprio per trasporto di cose senza il titolo prescritto, ovvero la licenza all'autotrasporto di cose in conto proprio*);

- all'art. 88, comma 3, del Codice della Strada (*se il carro attrezzi risulta abusivamente adibito al trasporto di cose per conto terzi*). Qualora dovesse configurarsi l'esercizio

di una vera e propria attività di autotrasporto di merci per conto di terzi in assenza della prescritta iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, concorrerà anche l'illecito amministrativo previsto e sanzionato dall'art. 26, comma 1, della Legge n. 298/1974.

- Con circolare n. 2/2012/TSI prot. 5544 del 29 febbraio 2012 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha precisato che *«Deve premettersi che l'attività di «soccorso stradale» è finalizzata alla assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente e, pertanto, al recupero e trasporto del veicolo fino al più vicino deposito ovvero in un luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni. In tali ipotesi, le imprese regolarmente iscritte al Registro presso le Camere di Commercio per questa specifica attività devono intervenire con un autocarro attrezzato ed omologato «per uso speciale», ai sensi degli articoli 54, comma 1, lett. g), del D.L.vo n. 285/1992 e 203 comma 2, lett. i), D.P.R. n. 495/1992. A tali tipologie di veicoli, ai sensi dell'articolo 30, lettera D), della legge 298/1974 non si applicano le regole contenute nella citata legge e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, in tutti i casi in cui a seguito di segnalazione degli organi di polizia ovvero degli enti proprietari delle strada o del singolo soggetto occorre recuperare, e di conseguenza trasportare, un veicolo incidentato o in avaria, si deve intervenire con le predette tipologie di autocarro a tal fine attrezzato e omologato «per uso speciale». Sicuramente tale attività non incontra nessuna problematica relativamente al cosiddetto «primo soccorso», che si concreta nell'attività di recupero di veicoli incidentati o in avaria o di rimozione di veicoli che recano intralcio alla circolazione ovvero nell'esecuzione di provvedimenti di fermo o sequestro amministrativo o penale e nel successivo deposito presso un'officina o un deposito o ancora presso il luogo richiesto dall'utente. Tuttavia, qualora, si verifichi l'ipotesi di prosecuzione del soccorso successivo al deposito del veicolo - e ciò per ragioni di opportunità, di organizzazione del servizio o necessità di riparazione effettuata da soggetti diversi ovvero a motivo delle condizioni di tempo e di luogo che non rendano possibile eseguire il deposito del veicolo incidentato o in avaria contestualmente al prelevamento dello stesso - le attività espletate sono da considerare funzionalmente connesse anche se eseguite con tempistiche successive e, pertanto, rientranti nel regime del primo soccorso, purché esse siano finalizzate alla prevalente necessità di completare le operazioni di soccorso per ricostituire la mobilità autonoma del veicolo. Non rientra, ovviamente, nelle tipologie sopra descritte il trasporto finalizzato allo spostamento di veicoli usati o nuovi, non derivanti da un servizio di soccorso stradale, benché esercitato dai soggetti sopra individuati. È da ritenersi, invece, non consentito il trasporto di veicoli da parte di soggetti o imprese non a ciò autorizzate, pur se eseguito con specifico «carro attrezzi»».*

- Particolare attenzione dovrà essere posta al peso complessivo del carro attrezzi in quanto se superiore a 3,5 tonnellate, con la contestazione della violazione riconducibile al trasporto abusivo, dovrà essere contestata anche la sanzione di cui all'art. 179, comma 2, del Codice della Strada per mancato utilizzo del cronotachigrafo. In tale circostanza l'art. 3, lettera f), del Regolamento CE



n. 561/2006 esclude dall'obbligo di utilizzare il predetto dispositivo "I carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa".

- I **trenini turistici** possono essere immatricolati ad uso terzi (vedasi art. 87 C.d.S.) ovvero in **uso proprio** allorché il loro utilizzo avvenga nell'esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione di corrispettivo sia da parte dei trasportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l'attività stessa venga eventualmente svolta. L'immatricolazione ad uso proprio è autorizzata dall'UMC ed è subordinata al nulla osta del competente Ente territoriale in relazione alla verifica e alla approvazione del percorso. I trenini turistici in uso proprio possono essere utilizzati per soddisfare le esigenze di trasporto strettamente connesse all'attività principale (possono beneficiare di tale trasporto soltanto le persone, o le categorie di persone, individuate al momento dell'immatricolazione e che abbiano un rapporto contrattuale con l'intestatario della carta di circolazione, esempio: dipendenti o clienti; durante il trasporto dette persone devono essere munite di un documento atto a dimostrare il rapporto contrattuale con l'intestatario della carta di circolazione). I trenini immatricolati in uso proprio devono portare in modo ben visibile sulla fiancata o sul frontale della carrozzeria, mediante iscrizione incorporata o applicata permanentemente, l'indicazione della ditta, impresa o collettività a nome della quale gli stessi complessi di veicoli sono immatricolati.

- Con i veicoli muniti di attrezzature per trasporto a temperatura controllata (**ATP**) possono essere trasportate tutte le tipologie di merci, purché vengano osservate le specifiche norme igienico-sanitarie (vedasi circolare Ministero Trasporti e Navigazione prot. n. 886-CTAG del 12 ottobre 2000).

- Le **macchine operatrici semoventi**, derivate dalle ex moto agricole, poiché risultano progettate e costruite con capacità di carico e pertanto allestite con pianale o munite di cassone fisso o ribaltabile possono circolare su strada, oltre per il proprio trasferimento, anche per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo

della macchina stessa o del cantiere: ciò vale a dire che possono effettuare su strada movimentazione di materiali di impiego e/o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e di materiali assimilati, purché inerenti al ciclo operativo del cantiere quest'ultimo inteso come movimentazione di materiali di impiego e/o di risulta, nonché di attrezzature, nell'ambito interno del cantiere medesimo (vedasi circolare Ministero Trasporti prot. n. 8401/DIV3/B del 25 gennaio 2007).

- Gli **autocarri** che godono di un regime fiscale diverso da quello riservato ai veicoli adibiti al trasporto di persone, non possono essere liberamente utilizzati per trasportare persone, restando destinati al trasporto di cose. Le persone, nel numero massimo consentito e riportato nella carta di circolazione, possono esservi ospitate solo se viaggiano in funzione dei servizi di trasporto di merci effettuati con gli autocarri stessi. Fuori da questa ipotesi, il trasporto di persone snaturerebbe l'automezzo e lo riporterebbe all'interno di un'altra delle categorie elencate dall'art. 54 C.d.S.. Per tali motivi risultano proibiti tanto l'uso personale e familiare con passeggeri a bordo, quanto il trasporto di cortesia. Così va interpretato il combinato disposto dalle due norme (artt. 54 e 82 C.d.S.), che consente ovviamente di far viaggiare sull'autocarro il numero massimo di persone contemplato nel documento di circolazione, purché la loro presenza sia in funzione del trasporto delle merci o del loro uso (vedasi Cassazione Civile, Sez. II, 20 marzo 2009, n. 6885).

- Ai veicoli adibiti al servizio di piazza o taxi è consentito l'**uso proprio fuori servizio** (vedasi art. 14, comma 6, D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422).

- Un'autovettura della **scuola guida** può essere utilizzata per uso privato solo se viene dismessa dal parco veicolare dell'impresa con aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell'art. 78 C.d.S. (vedasi art. 6, comma 7, DM 17 maggio 1995, n. 317).

- Nel caso di cambiamento di destinazione d'uso di un **veicolo blindato**, quale il ripristino delle caratteristiche tecniche e funzionali in sede di nuovo collaudo, si verificherà la rispondenza delle stesse in vigore al momento della omologazione del veicolo base.

- La violazione non è applicabile ai **mezzi d'opera** che trasportano merci diverse da quelle prescritte dall'art. 54, comma 1, lett. n), C.d.S. (veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia). In tale ipotesi si applica la sanzione prevista dall'art. 10, comma 21, C.d.S..

*Sostituto Commissario
della Polizia Stradale